



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1473/2023 R.G. degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto *“impugnazione delle delibere di assemblea – società di persone”*, vertente

**TRA**

**Parte\_1** ( **C.F.\_1** ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Damiani presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza, Corso Garibaldi n. 3, in virtù di procura allegata al ricorso

**ATTORE**

**E**

**Controparte\_1** ( **P.IVA\_1** ), in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti *pro tempore* **Controparte\_2** e **Controparte\_3** rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Pompignoli presso il cui studio – e domicilio digitale **Email\_1** – è elettivamente domiciliata in Forlì, via G. Regnoli n. 34, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

per **Parte\_1** *“in via preliminare, rilevata la nullità ed inefficacia della clausola compromissoria di cui all’art. 18 dell’atto costitutivo della società **Parte\_2**, per violazione dell’art. 838 bis cpc, (già art. 34 del d.lgs. 5/2003), dichiarare infondata e respingere la eccezione di clausola compromissoria e di improponibilità della domanda;*

*Nel merito, atteso che l’esclusione della socia ricorrente si fonda su motivazioni e addebiti inconsistenti, infondati e non provati e che, pertanto, il provvedimento di esclusione della ricorrente è*

*stato adottato dalla maggioranza dei soci in assenza del presupposto della grave inadempienza del socio di cui all'art. 2286, 1 comma c.c., dichiarare illegittimo il provvedimento di esclusione dalla società **Parte\_2** della socia **Parte\_1** adottato in data 27/04/2023 dalla maggioranza dei soci della società convenuta e, per l'effetto, disporre l'annullamento, con conseguente reintegrazione della ricorrente nello "status" di socia della società **Parte\_2** [...] con effetto dalla data del provvedimento di esclusione. Condannare la convenuta [...] **Parte\_2** alla rifusione delle spese del giudizio.*

*In estremo subordine, in via istruttoria, ammettere la prova per testi sui capitoli dedotti nelle note difensive 21/02/2024 di parte ricorrente e con i testi ivi indicati anche a riprova sui capitoli avversi, nella non creduta ipotesi di loro ammissione. Con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su di eventuali nuove domande e istanze formulate da parte convenuta";*

*per **Parte\_2** : "in via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza del giudice adito in ragione della clausola compromissoria;*

*in via subordinata revocare l'ordinanza del 13 settembre 2025 nella parte relativa al diniego delle prove testimoniali;*

*nel merito rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra **Parte\_1** ; dichiarare pienamente legittima la delibera di esclusione del 27 aprile 2023; revocare l'ordinanza di sospensione del 6 marzo 2024;*

*in ulteriore subordine in caso di soccombenza compensare o contenere le spese di lite".*

### **MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies e ss c.p.c., depositato in data 25/5/2023, [...] **Parte\_1** ha dedotto di essere socia della **Parte\_2** società agricola (di seguito "la società"), avente come oggetto sociale "l'esercizio in forma associata tra coltivatori diretti delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e delle leggi speciali e delle attività connesse, compresa l'attività agrituristica svolte sui fondi di proprietà dei soci, oppure assunti in affitto, in comodato e in compartecipazione stagionale dalla società ovvero dai singoli soci"; che gli altri due soci della società fossero il marito e la figlia di ella deducente, **Controparte\_2** e **Controparte\_3** che, con lettera del 27/4/2023, pervenutale il 28/4/2023, i soci **Controparte\_2** e **Controparte\_3** tramite l'avv. Massimiliano Pompignoli, le comunicarono la volontà di escluderla dalla società per gravi inadempienze ad ella imputate nel corso della gestione della società; che, tuttavia, le contestazioni ad ella mosse fossero infondate e meramente pretestuose, per non aver, in particolare, ella deducente sottratto la corrispondenza agli altri soci, per aver ella esponente sempre sottoscritto le richieste di rinnovo dei prestiti agrari, per essere generico ed infondato l'addebito di intollerabili tensioni con i dipendenti create da ella deducente e per essere

inconferente, oltre che infondata, la questione della pratica in essere presso il Comune di Forlì relativa alla richiesta di permesso di costruire, perché riguardante la società *Parte\_3* e non la società [...] *Pt\_2* da cui ella veniva esclusa.

Tanto premesso *Parte\_1* ha chiesto, previa sospensione della delibera, di annullare il provvedimento di esclusione dalla società; con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/1/2024 si è costituita la società [...] *Parte\_2*, in persona dei soci *Controparte\_2* e *Controparte\_3* che, preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito in ragione della clausola arbitrale prevista dall'atto costitutivo della società e, nel merito, ha dedotto che essa deducente facesse parte di un più ampio gruppo societario; che, pertanto, i comportamenti illeciti di *Parte\_1* nei confronti di una o più società fossero dannosi per l'intero gruppo societario; che, a fronte della necessità condivisa con tutti i soci di presentare al Comune di Forlì una richiesta di rilascio di un permesso di costruire sul terreno di proprietà dei coniugi *CP\_2* / *Pt\_1* oggetto di un contratto di affitto di fondo rustico condotto dall'azienda agricola *Parte\_3* *Parte\_1* si fosse opposta ad una nuova costruzione su tale terreno agricolo; che, ancora, *Parte\_1* non si fosse presentata innanzi agli istituti di credito per sottoscrivere i rinnovi dei prestiti agrari o, comunque, si fosse presentata solo dopo diversi solleciti da parte dei familiari e dei funzionari della banca, con conseguente segnalazione nel circuito interbancario e blocco di finanziamenti; che non fosse consentito a *Parte\_1* di trattenere la corrispondenza indirizzata alla società, di non consegnarla agli altri soci e di non dare seguito agli adempimenti necessari evincibili da tale corrispondenza, come i pagamenti nelle scadenze previste; che, ancora, *Parte\_1* ostacolasse il sereno svolgimento del lavoro con i dipendenti delle aziende agricole, creando discussioni e dissidi tra lavoratori e datori di lavoro; che, pertanto, *Parte\_1* non solo non apportasse la sua opera manuale come previsto nell'atto costitutivo, omettendo di lavorare nei campi e nelle aziende agricole, ma avesse arrecato un grave pregiudizio economico alle società, segnatamente avendo determinato l'omessa e/o tardiva sottoscrizione dei rinnovi dei prestiti agrari l'incaglio della posizione del "gruppo" di rischio bancario *CP\_2* cagionandone la segnalazione alla centrale dei rischi ed il conseguente blocco dei finanziamenti richiesti per fare fronte ad operazioni societarie legate al risanamento delle stesse.

Pertanto la società *Parte\_2* ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare l'incompetenza del Giudice adito in presenza della convenzione di arbitrato di cui all'atto costitutivo della società e, nel merito, di rigettare le domande proposte da *Parte\_1* perché infondate in fatto e diritto, essendo legittima la delibera di esclusione della socia; con vittoria delle spese di lite.

Sospesa l'esecuzione della delibera di esclusione della socia Parte\_1 concesso alla parte attrice il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, concesso un rinvio su istanza delle parti per pendenza di trattative, all'esito dell'udienza del 10/9/2025 – la prima celebratasi dinanzi allo scrivente subentrato al Giudice precedentemente assegnatario del procedimento -, acquisita documentazione varia e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. e quindi in data 28/1/2026 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.

1. Preliminarmente, deve accertarsi la nullità della clausola arbitrale prevista all'art. 18 dell'atto costitutivo della società Parte\_2 secondo cui *“qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra i soci e la società in ordine alla interpretazione od alla esecuzione del presente contratto verrà rimessa al giudizio di un collegio amichevole compositore, composto da tre arbitri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo, o in caso di disaccordo, dal presidente della Camera di Commercio di Ravenna. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente ex bono et aequo in via irrituale”*.

Trattasi di clausola compromissoria, in contrasto con la previsione dell'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003, oggi riprodotto nell'art. 838 bis, comma 2, cpc, applicabile anche all'arbitrato irrituale, che non rimettendo la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, deve ritenersi affetta da nullità sopravvenuta, la quale ne comporta l'inefficacia, escludendo quindi la facoltà di promuovere il procedimento arbitrale ed imponendo d'introdurre le controversie dinanzi al Giudice ordinario (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 26784/2023).

Per l'effetto deve rigettarsi l'eccezione d'incompetenza del Giudice adito, perché infondata, per essere priva di effetti la clausola arbitrale prevista dall'art. 18 dell'atto costitutivo della società odierna convenuta.

2. Nel merito va premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 2286 c.c. l'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale.

Nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla delibera di esclusione (art. 2287, comma 2, c.c.), poi, la società, avendo la veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto, è tenuta a provare il fatto in base al quale è stata adottata quella delibera e non può invocare a sostegno di essa fatti distinti, ancorché potenzialmente idonei a giustificare la rescissione del rapporto sociale (cfr. Cass. sent. n. 6452/1994; Cass. sent. n. 3342/2003; Cass. sent. n. 22097/2013; Cass. sent. n. 16617/2016).

Nel caso di specie a fondamento dell'esclusione della socia odierna attrice dalla società convenuta è stato contestato a Parte\_1 quanto segue (cfr. doc. 5 di parte

attrice):

Nello specifico Le si contesta la manifesta impossibilità di poter perseguire gli scopi sociali stante la Sua ostinata contrarietà a collaborare per il sereno raggiungimento degli obiettivi sociali ostacolando sotto tutti i punti di vista i soci nella loro attività quotidiana.

Le si imputa di sottrarre la posta indirizzata alla società causando enormi disagi ai soci anche in relazione ai rapporti bancari in essere, di intimare il Comune di Forlì affinché non conceda la possibilità di ampliare la società e l'attività agricola (si veda ad ese. la pratica in essere presso il Comune di Forlì relativa alla richiesta del permesso di costruire, istanza presentata dai soci di maggioranza al fine di evitare ulteriori contenziosi con il Comune medesimo), di non recarsi presso gli istituti di credito per sottoscrivere i rinnovi dei prestiti agrari, di creare tensioni anche ai dipendenti della società medesima i quali in più occasioni hanno manifestato ai soci di maggioranza di non riuscire a lavorare con Lei.

2.1 Deve allora osservarsi che, per quanto concerne la contestazione relativa all'impossibilità di perseguire gli scopi sociali stante l'ostinata contrarietà della socia esclusa a collaborare per il sereno raggiungimento degli obiettivi sociali, essa, se non intesa in senso riassuntivo degli addebiti mossi a

*Parte\_1* è irrimediabilmente generica.

2.2 Quanto, invece, alla contestazione relativa alla sottrazione della posta indirizzata alla società da parte della socia esclusa, anche tale contestazione si appalesa generica, oltre che non provata (i capitoli da 9 a 12 articolati dalla parte convenuta non sono stati ammessi perché generici; inoltre, in relazione al capitolo 9, non risulta essere contestato che la sede legale della società *Parte\_2* è fissata da sempre in Faenza, via Corleto n. 28, che “era ed è, altresì, abitazione dei coniugi *Pt\_1* e *CP\_2* e del figlio *Per\_1* e che le chiavi della cassetta delle lettere erano custodite in un contenitore posizionato al di sotto del televisore”, con conseguente presumibile – art. 2729 c.c. - accessibilità della posta da parte di tutti i soci della società convenuta).

2.3 Per quanto attiene, ancora, alla contestazione relativa alla “pratica in essere presso il Comune di Forlì”, non è contestato, quale ragione più liquida del decidere, che tale contestazione afferisce ad una vicenda che attiene - non alla società *Parte\_2* ma - alla società agricola *Parte\_3* a cui è estranea l'odierna attrice. Pertanto non v'è in radice consequenzialità logico-giuridica tra “l'inadempienza” imputata alla socia odierna attrice e l'esclusione della stessa dalla società *Parte\_2* attenendo la contestazione in discorso ad una mancata adesione di *Parte\_1* ad un progetto edilizio presentato da una società diversa da quella da cui è stata esclusa.

2.4 Circa la mancata presentazione di *Parte\_1* presso gli istituti di credito per la sottoscrizione dei rinnovi dei prestiti agrari, l'allegazione deve ritenersi parimenti generica. Per la medesima ragione i capitoli di prova da 6 ad 8 della comparsa di costituzione e risposta non sono stati ammessi, perché, appunto, generici, essendo il capitolo 7 anche valutativo.

2.5 Ancora generiche sono le allegazioni (ed il corrispondente capitolo di prova n. 16 di cui alla comparsa di costituzione e risposta) dell'attrice sostanziale, odierna convenuta, relative alle tensioni create da *Parte\_1* ai dipendenti.

2.6 Per quanto attiene, infine, alla contestazione relativa all'inadempimento di *Parte\_1* rispetto all'obbligo di apportare alla società la sua opera manuale, omettendo da tempo la socia di lavorare nei campi e nelle aziende agricole, tale contestazione non risulta essere stata contestata alla società esclusa (cfr. doc. 5), ma è esposta nella sola comparsa di costituzione e risposta. Essa deve ritenersi pertanto inammissibile, non potendo l'odierna opposta invocare a sostegno dell'esclusione della socia fatti distinti da quelli contenuti nella delibera di esclusione, ancorché potenzialmente idonei a giustificare la rescissione del rapporto sociale, giusta la giurisprudenza sopra richiamata.

2.7 Pertanto, in conclusione, deve in questa sede annullarsi, perché illegittimo, il provvedimento di esclusione dalla società *Parte\_2* della socia *Parte\_1* adottato in data 27/04/2023, con conseguente reintegrazione della ricorrente nello "status" di socia della società [...] *Parte\_2* con effetto dalla data del provvedimento di esclusione.

3. Circa le istanze istruttorie non ammesse e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni va in questa sede richiamato, in relazione ai capitoli di prova ulteriori rispetto a quelli sopra menzionati, il giudizio di inammissibilità degli stessi, già esposto nell'ordinanza del 13/9/2025, a cui si rinvia.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, come in dispositivo, in favore della parte attrice, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del dott. Pierpaolo Galante, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni contraria e diversa domanda ed istanza disattesa, così provvede:

1. accertata la nullità della clausola arbitrale prevista dall'art. 18 dell'atto costitutivo della società odierna convenuta, dichiara la propria competenza;
2. annulla il provvedimento di esclusione dalla società *Parte\_2* della socia [...] *Parte\_1* adottato in data 27/04/2023, con conseguente reintegrazione della ricorrente nello "status" di socia della società *Parte\_2* con effetto dalla data dell'esclusione;
3. condanna *Parte\_2* al pagamento, in favore di *Parte\_1* delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in € 1047,64 per spese vive, comprensive di spese per mediazione obbligatoria ed € 5431,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge se dovuta.

Ravenna, 20/2/2026

Il Giudice  
dott. Pierpaolo Galante